

Protocollo di Intesa

tra

il Ministero dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana

e

**il Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica
della Repubblica Democratica Popolare di Algeria**

per

**la cooperazione nel campo dell'Istruzione Superiore e della Ricerca
Scientifica**

Il Ministero dell'Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e il Ministero dell'Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica della Repubblica Democratica Popolare di Algeria (di seguito indicati singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti").

Convinti che la cooperazione internazionale nei settori dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica rafforzi le relazioni amichevoli tra i due Paesi e promuova lo sviluppo economico con reciproci benefici;

Desiderosi di rafforzare lo sviluppo delle relazioni di cooperazione esistenti tra i due Paesi e di aumentare il livello di cooperazione nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica;

Tenendo conto della lunga e positiva collaborazione sviluppatasi nel corso degli ultimi decenni tra i due Paesi;

Riconoscendo il ruolo fondamentale dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica nel dialogo tra Italia e Algeria;

Tenendo conto dell'Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra il Governo della Repubblica Democratica Popolare di Algeria e il Governo della Repubblica Italiana, siglato ad Algeri il 3 giugno 2002;

Considerando gli interessi e i valori condivisi tra i due Paesi nel campo dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica e la volontà di incoraggiare la cooperazione tra le loro rispettive comunità accademiche, di ricerca e di innovazione;

Hanno definito il seguente Protocollo di Intesa, di seguito indicato come "Protocollo":

Articolo 1

Scopo della cooperazione

Il presente Protocollo mira a rafforzare ulteriormente la cooperazione nei settori dell'istruzione superiore e della ricerca scientifica tra le Parti attraverso azioni e programmi congiunti volti a sostenere la mobilità di studenti, insegnanti e ricercatori, la realizzazione di progetti di ricerca, l'attivazione di percorsi di studio finalizzati al rilascio di titoli congiunti o doppi, così come l'utilizzo congiunto di infrastrutture scientifiche e tecnologiche.

Articolo 2

Forme di cooperazione

La cooperazione tra le Parti nell'ambito del presente Protocollo si articola nelle seguenti attività:

- a) Incoraggiare la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore e di ricerca e scambiare informazioni e punti di vista su questioni di carattere scientifico e tecnologico;
- b) Promuovere la partecipazione a conferenze regionali e internazionali, simposi, workshop ed eventi legati all'istruzione superiore e alla ricerca scientifica;
- c) Incoraggiare la mobilità in entrata e in uscita, bidirezionale, di studenti, docenti e ricercatori;
- d) Sostenere e promuovere la ricerca accademica e l'insegnamento delle lingue, delle letterature, delle culture e delle storie di entrambi i Paesi;
- e) Favorire lo scambio di personale accademico e amministrativo, docenti, scienziati, ricercatori, esperti di scienza e tecnologia, altresì cooperando allo sviluppo delle risorse umane;
- f) Promuovere la collaborazione diretta tra gli istituti di istruzione superiore e di ricerca dei due Paesi;
- g) Collegare i ricercatori e gli esperti di scienza e tecnologia e facilitare la condivisione e l'accesso alle infrastrutture di ricerca;
- h) Implementare i progetti congiunti tra gli istituti di istruzione superiore e di ricerca e le imprese nei settori della ricerca, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico (tenendo conto delle aree di cooperazione di comune interesse, come agritech, water management e protezione del Mar Mediterraneo);
- i) Promuovere l'imprenditorialità, le startup innovative e gli "spin-off";

- j) Promuovere la collaborazione congiunta in programmi multilaterali rilevanti (ad esempio PRIMA, Horizon Europe, Erasmus+ ecc.);
- k) Altre forme di cooperazione identificate congiuntamente dalle Parti.

Articolo 3

Principi di Cooperazione

1. Le attività di cooperazione saranno implementate nel rispetto dei principi di reciprocità, mutuo vantaggio, eccellenza ed equità.
2. Le Parti identificheranno le aree di cooperazione di comune accordo, sulla base delle priorità nazionali condivise.

Articolo 4

Modalità di implementazione

I dettagli relativi al contenuto, allo scopo e alle modalità di implementazione delle attività e/o dei programmi di cooperazione da realizzare nell'ambito del presente Protocollo possono essere definiti in successivi accordi specifici, conclusi tra le istituzioni competenti dei due Paesi designate dalle Parti.

Articolo 5

Comitato direttivo congiunto

1. Al fine di implementare e seguire le attività di cooperazione previste dal presente Protocollo, sarà istituito un comitato direttivo congiunto per l'istruzione superiore e la ricerca scientifica (di seguito anche solo "Comitato"). Il Comitato sarà composto da un massimo di tre (3) membri nominati da ciascuna Parte e la sua composizione potrà essere modificata di comune accordo tra le Parti.
2. Le funzioni del Comitato saranno:
 - a) l'elaborazione di un piano di lavoro per l'attuazione del presente Protocollo;
 - b) la formulazione di politiche e linee guida sugli obiettivi del presente Protocollo nei settori dell'istruzione superiore, della scienza, dell'innovazione e della tecnologia;
 - c) la definizione di eventuali altre aree prioritarie di cooperazione che le Parti dovranno approvare di comune accordo.

3. Il Comitato opererà attraverso lo svolgimento di riunioni biennali in presenza o in videoconferenza in date convenute tra le Parti o per corrispondenza. Il Comitato redigerà documenti che conterranno, tra l'altro, la valutazione delle attività di cooperazione passate e presenti e la pianificazione degli obiettivi futuri.
4. I costi delle missioni relative al Comitato saranno coperti dalle risorse disponibili nel bilancio di ciascuna Parte. Non è prevista alcuna remunerazione per la partecipazione alle riunioni del Comitato.
5. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le Parti stipuleranno un protocollo tecnico specifico, che definirà i settori di interesse prioritari in funzione delle risorse disponibili.

Articolo 6

Aspetti finanziari e implementazione

1. Le attività previste dal presente Protocollo saranno implementate dalle Parti in base alle loro ordinarie disponibilità di bilancio, senza alcun costo aggiuntivo per i bilanci statali della Repubblica Democratica Popolare di Algeria e della Repubblica Italiana.
2. Ciascuna Parte sosterrà i propri costi e le proprie spese per la partecipazione alle attività previste dal presente Protocollo. La capacità di ciascuna Parte di svolgere le attività e i programmi previsti dal presente Protocollo sarà soggetta alla disponibilità dei suoi fondi, delle risorse umane e di altre risorse.
3. Salvo diversa decisione congiunta delle Parti, ciascuna Parte finanzia i beneficiari del proprio Paese.
4. Le attività di cooperazione che dovessero coinvolgere altri enti interessati non comporteranno alcuno scambio di fondi; ogni ente interessato alle attività di cooperazione sosterrà i costi relativi alla propria partecipazione, compatibilmente con la disponibilità finanziaria.
5. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dettagli relativi a qualsiasi aspetto finanziario futuro saranno definiti congiuntamente tramite accordi successivi tra le Parti.

Articolo 7

Diritti di proprietà intellettuale e protezione dei dati personali

1. Le Parti garantiranno che gli enti e le istituzioni coinvolti/e nelle attività di cooperazione assicurino un'adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale risultanti dall'attuazione dei progetti e delle attività nell'ambito del presente Protocollo;
2. La protezione dei diritti di proprietà intellettuale sarà garantita in accordo con le legislazioni algerina e italiana in materia di proprietà intellettuale e con il diritto internazionale applicabile;
3. Il riconoscimento del contributo offerto da ciascuna Parte ai progetti congiunti sarà espressamente menzionato nelle pubblicazioni derivanti dalle attività previste dal presente Protocollo, secondo i termini decisi di comune accordo dalle Parti;
4. Nell'applicazione del presente Protocollo, nessuna informazione riguardante una persona fisica o che ne consenta l'identificazione sarà trasmessa a terze parti o trattata in modo incompatibile con le finalità del presente Protocollo senza il previo consenso scritto del titolare del trattamento dei dati che ha fornito tali informazioni.

Articolo 8

Legge applicabile

1. Il presente Protocollo non costituisce un accordo internazionale che possa comportare diritti e obblighi ai sensi del diritto internazionale. Nessuna disposizione del presente Protocollo deve essere intesa ed esercitata come un obbligo o un impegno legale delle Parti.
2. Il presente Protocollo sarà implementato in conformità alle legislazioni algerina e italiana, nonché al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Articolo 9

Durata e termine

1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della firma e rimarrà valido per cinque (5) anni. Le Parti possono decidere di estendere la durata del presente Protocollo.
2. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo notificando all'altra la propria intenzione di recedere almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza prevista.
3. La risoluzione di questo Protocollo non influirà sulle attività di cooperazione già in corso.
4. Le Parti possono modificare il presente Protocollo per iscritto, di comune accordo.
5. Eventuali differenze nell'interpretazione e/o implementazione del presente Protocollo saranno risolte in via amichevole attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

Firmato in ~~Algeria~~ il ~~14/5/17~~ in tre originali in lingua inglese, italiana ed araba, tutti i testi sono ugualmente autentici.

Per
Il Ministero dell'Università e della
Ricerca
della Repubblica Italiana

Anna Maria BERNINI



Per
il Ministero dell'Istruzione
Superiore e della Ricerca
Scientifica
della Repubblica
Democratica Popolare di
Algeria

Kamel BADDARI

